

**COMUNE DI CASANDRINO
BANDO DI CONCORSO**

- Legge 9 dicembre 1998, n.431 – art. 11 -

Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

L'Amministrazione comunale di Casandrino

vista

la nota della Regione Campania trasmessa in data 30/07/2010 n. 651644, acquisita al protocollo comunale in data 10/08/2010 al n. 10021;

visto

l'art. 1, comma 1/bis del decreto legge n. 158/2008 coordinato con la legge di conversione n. 199/2008,

indice

un bando di concorso per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione, per l'anno 2010, in favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratto ad uso abitativo, regolarmente registrato, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano di edilizia residenziale pubblica.

1) RISORSE.

Nelle more del perfezionamento del Decreto Ministeriale di riparto e trasferimento delle risorse del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione alle Regioni ed al conseguente riparto della Regione Campania, le risorse per la concessione dei contributi saranno quelle che la Regione Campania attribuirà al Comune. A dette risorse si aggiungono quelle previste in sede di formazione del bilancio per l'esercizio finanziario **anno 2010** pari ad **€1.000,00** indicate nel capitolo n. **1913.01** del bilancio comunale.

Si fa presente che i benefici potranno essere erogati agli aventi diritto solo se la Regione Campania provvederà al trasferimento dei fondi.

2) REQUISITI.

Per beneficiare dei detti contributi devono ricorrere le seguenti condizioni, pena la non ammissione al Bando di Concorso, così come previsto dalla delibera di G.R. n. 231 del 6/02/2008, in ottemperanza al D.M. LL.PP. del 7.6.99, pubblicato sulla G.U. n.167 del 19.7.99:

A) : avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall'art. 2, lett.a,b,c,d,e ed f, della L.R. 18/97 per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica (in caso di trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo);

B) : essere titolare, per l'anno **2010**, di un contratto di locazione ad uso abitativo di un immobile, non rientrante tra quelli di edilizia residenziale pubblica così come definiti dall' art. 1 della legge regionale 18/97, regolarmente registrato;

C) : essere in possesso di certificazione dalla quale risulta valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. N.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

C1) : Fascia "A".

- valore ISE 2010, riferito ai redditi percepiti nell'anno 2009, non superiore all'importo di € 11.913,20 corrispondente a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione corrisposto nell'anno 2010, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14%;

C2) : Fascia "B".

- valore ISE 2010, riferito ai redditi percepiti nell'anno 2009, non superiore all'importo di € 18.000,00, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione corrisposto nell'anno 2010, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 24%;

2) CONDIZIONI.

A) : Il contributo previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con contributi erogati da altri Enti per la stessa finalità ad eccezione dei finanziamenti previsti dal Bando Regionale per le Misure Anticrisi di cui al DD 189/2009 pubblicato sul BURC n.35 del 08/06/2009. In tale caso il totale delle agevolazioni non potrà comunque, superare l'importo del canone annuo 2010.

B) : L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di ERP non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

C) : Sono ammissibili al contributo gli stranieri:

a - titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (artt. 5, 9 e 40 D.Lgs. 289/98 così come modificati dalla legge 189/2002 e smi);

b - residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Campania (legge 133/2008).

D) : In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978.

3) DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo (al netto degli oneri accessori) sul valore ISE (calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni), verrà concesso ad ogni conduttore, sino ad esaurimento delle risorse, e sarà così determinato:

A) - Fascia "A": per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto 2 lettera C1), l'incidenza del canone sul reddito va ricondotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non potrà essere comunque superiore a **€1.800,00 /anno**;

B) - Fascia "B": per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto 2 lettera C2), l'incidenza del canone sul reddito va ricondotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non potrà essere comunque superiore a **€1.500,00 /anno**.

Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in ogni caso non può superare l'importo del canone annuo corrisposto.

In deroga a quanto previsto al punto 4 lettera A) e lettera B), l'Amministrazione comunale, al fine di garantire il contributo a tutti coloro che saranno posti utilmente in graduatoria, ridurrà, in percentuale, l'entità del contributo massimo concedibile calcolato secondo le modalità ivi riportate, in modo tale da garantire che la totalità del fondo assegnato dalla Regione Campania per l'annualità 2010 sarà ripartito a tutti coloro che ne hanno titolo.

I soggetti che dichiarano "ISE zero" dovranno allegare alla domanda espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure dichiarare nel modulo di domanda la fonte del loro sostentamento economico.

5) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA, PRIORITA' E RISERVE.

Per la selezione della generalità dei beneficiari dei contributi sarà formulata una graduatoria unica. La posizione in graduatoria dei singoli partecipanti sarà espressa in funzione di un coefficiente derivante dal rapporto tra canone di locazione, al netto degli oneri accessori, e valore ISEE dell'anno precedente a quello di riferimento. Esempio:

$$\frac{\text{(canone locativo annuale)}}{\text{(valore ISEE)}} = \text{Coefficiente}$$

A parità di punteggio, sarà data priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo l'ordine di elencazione delle stesse:

1. soggetti nei confronti dei quali risulta emesso provvedimento di rilascio dell'abitazione e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. nuclei familiari senza fonte di reddito;
3. ultrasessantacinquenni;
4. famiglie monoparentali;
5. presenza di uno o più componenti invalidi con percentuale superiore ai 2/3.
6. numero dei componenti il nucleo familiare.

Permanendo la parità, si procederà a sorteggio.

Per l'esame delle istanze e la conseguente predisposizione delle graduatorie, vi provvederà una apposita Commissione tecnica costituita con provvedimento della Giunta comunale.

6) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.

Le istanze di partecipazione degli aspiranti beneficiari, compilate sugli appositi modelli che potranno essere ritirati presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune dovranno essere spedite al Comune di Casandrino, Piazza Umberto I° a mezzo raccomandata AR, c/o Ufficio Protocollo unitamente ai documenti di cui al successivo punto 7, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, pena l'esclusione. **IL BANDO SCADE 05/11/2010 .**

Per la sottoscrizione delle domande di partecipazione i concorrenti potranno avvalersi delle disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7) DOCUMENTAZIONE.

Alle istanze di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Fotocopia della carta di identità o documento di riconoscimento equipollente del concorrente;
- b) dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
- c) dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, per il possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, dei requisiti previsti dall'art.2 , lett.a, b, c, d, e ed f della legge regionale 2 luglio 1997, n.18;
- d) dichiarazione ISE recante i redditi percepiti nell'anno 2009;
- e) dichiarazione ISEE redditi percepiti nell'anno 2009;
- f) copia del provvedimento di sfratto e dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le modalità stabilite dalla Legge 431/98;
- g) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- h) copia della ricevuta del modello F23 relativo al pagamento della tassa di registro del contratto di locazione per l'annualità 2010;
- i) per gli stranieri: carta di soggiorno o permesso di soggiorno;
- j) l'Amministrazione provvederà ad effettuare successivi controlli previsti dalla normativa nazionale vigente, relativi a quanto dichiarato in sede di autocertificazione, disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.26 della Legge 15/68.

8) INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA.

La domanda, ai fini della partecipazione al concorso, è inammissibile nei seguenti casi:

- a) mancanza dei requisiti previsti dal presente bando di concorso;
- b) inosservanza dei termini perentori per la presentazione della domanda;
- c) mancanza della sottoscrizione della domanda;
- d) mancata allegazione della fotocopia della carta di identità, o documento di riconoscimento equipollente;
- e) fotocopia della carta di identità, o documento di riconoscimento equipollente, scaduta e priva della autodichiarazione, in calce alla stessa, circa l'invariata condizione dei dati in essa contenuti;
- f) modello della domanda non conforme a quello messo in distribuzione dal Comune;
- g) mancata allegazione dei documenti di cui al precedente punto 7).

Casandrino, lì 05/10/2010

**L'Assessore alle Politiche Sociali
(Dott. Antonio Belardo)**

**Il Sindaco
(Dott. Antimo Silvestre)**